

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

nella seduta plenaria del 1° ottobre 2004,

visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0)

e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente

l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

(OATSP, RS 235.154);

in re: *Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel* concernente la do-

manda del 19 agosto 2004 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il

segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP, per scopi di ricerca nei campi

della medicina e della sanità pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Responsabile della ricerca da autorizzare all'*Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel* rimane il direttore dell'istituto, Prof. dott. med. Walter Bär. Non essendovi conseguenze sull'autorizzazione, il dispositivo originario rimane identico.

2. Durata dell'autorizzazione

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare immediatamente alla Commissione peritale, prima dello scadere della durata dell'autorizzazione, i cambiamenti qui sotto elencati:

- avvicendamento del direttore dell'istituto
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'istituto
- cambiamento della gestione dei dati
- modifica del regolamento di accesso
- apertura di nuove banche dati

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completa.

3. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto all'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

9 novembre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro